



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

COPIA

N. 143 del 23-05-2018 REG. GENERALE
N. 40 del 23-05-2018 REG. di AREA

DETERMINAZIONE

AREA SEGRETERIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 - C.I.G. : 7502965A94. Determinazione a contrattare e approvazione avviso per manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 46 del 16 maggio 2018 dichiarata immediatamente eseguibile, attesa l'imminente scadenza del contratto in essere, ha disposto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 a operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di idoneità professionale, individuando il sottoscritto Responsabile dell'Area Segreteria responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e assegnandogli, a tal fine, le risorse previste al cap. 690.2 – cod. di bilancio 04.06-1.03.02.15.002 negli esercizi di relativa competenza del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

CONSIDERATO che il valore dell'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 di cui trattasi, tenuto conto delle esigenze, dei costi storici e dei prezzi di mercato per attività analoghe, è stimato in euro 150.000,00= (I.V.A. di legge esclusa);

RILEVATO che non sono previsti costi per la sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non sussistendo gli obblighi di redazione del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3, del citato decreto;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il servizio oggetto di affidamento;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
- l'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del sopra richiamato

decreto, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 procedono mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate;

- nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto all'art. 38, comma 1, del D. Lgs.n. 50/2016, si applica la norma transitoria, di cui all'art. 216, comma 10, del medesimo decreto, secondo il quale *"i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"*;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per la scelta del contraente con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in quanto trattasi di un servizio di importo superiore a 40 mila euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività (trasporto giornaliero di studenti secondo uno stesso tragitto con fermate prefissate);

RITENUTO, altresì, conformemente ai principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in linea con le vigenti Linee Guida ANAC n. 4, invitare alla procedura gli operatori economici abilitati nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il bando "SERVIZI" e l'iniziativa "SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE" che abbiano manifestato interesse a presentare offerta in esito ad apposito avviso da pubblicare per quindici giorni consecutivi sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.zimella.com nella sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Bandi di gara" nonché all'Albo Pretorio on-line;

DATO ATTO che l'appalto presenta caratteristiche di unitarietà tali da costituire un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da acquisire;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dell'appalto, tenuto conto del numero di adesioni e dell'organizzazione del servizio negli anni scolastici precedenti, dovranno essere impiegati due mezzi idonei al trasporto degli alunni oltre che della scuola dell'obbligo anche della scuola dell'infanzia con capienza minima di 43 posti oltre conducente e almeno un accompagnatore;

RITENUTO che, per la morfologia del territorio e le strade interessate al servizio, i suddetti mezzi abbiano dimensioni massime di m. 9 di lunghezza e m. 2,5 di larghezza;

RITENUTO, altresì, prevedere che tali mezzi abbiano anno di prima immatricolazione non antecedente il 2009, al fine di garantire condizioni di erogazione del servizio adeguate per le caratteristiche e le modalità di gestione dello stesso;

DATO ATTO che i requisiti previsti per la partecipazione alla procedura in parola sono i seguenti:

- *Requisiti di ordine generale*: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. Per le società cooperative è richiesto altresì di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs. n. 220/2002. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- *Requisiti di idoneità professionale* (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016):
 - a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente l'oggetto del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente.

Per i soggetti appartenenti ad altri Stati della U.E. è richiesta la prova, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo art. 83, dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, nel settore di attività che consente l'assunzione dell'appalto;

b) iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) di cui al Regolamento C.E. n. 1071/2009 o equivalente titolo comunitario. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

c) autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente o concessione servizio di linea;

d) se cooperativa: iscrizione all'apposito albo delle cooperative;

e) se cooperativa sociale: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;

- *Requisiti di capacità economica e finanziaria* (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016):

a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi un fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo non inferiore a euro 150.000,00= (dicesi euro centocinquantamila virgola zero centesimi);

b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi un fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d'appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo non inferiore a euro 75.000,00= (dicesi euro settantacinquemila virgola zero centesimi).

Il fatturato minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

- *Requisiti di capacità tecnico-organizzativa* (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016): aver gestito negli ultimi tre anni scolastici (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017), regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di trasporto scolastico, presso enti pubblici e/o privati, di importo pari o superiore a euro 75.000,00=, I.V.A. di legge esclusa, in ciascun anno scolastico.

VISTI e RITENUTI idonei allo scopo:

- il Capitolato speciale d'appalto allegato sub a) al presente provvedimento per divenirne parte integrante e costitutiva;
- lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse e lo schema di manifestazione di interesse allegati sub b) al presente provvedimento per divenirne parte integrante e costitutiva;

RAMMENTATO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

STABILITO CHE:

- il contratto di appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico (CPV 60130000-8) per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, come disciplinato nel Capitolato speciale d'appalto allegato sub a) al presente provvedimento per divenirne parte integrante e costitutiva;
- con l'esecuzione del contratto l'Amministrazione Comunale intende rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, favorendo il raggiungimento delle scuole ubicate nel territorio da parte degli alunni;
- il contratto di appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con spese a carico esclusivo della Ditta appaltatrice;
- le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto allegato sub a) al presente provvedimento per divenirne parte integrante e costitutiva;
- il contraente sarà scelto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 preceduta da avviso pubblico per manifestazioni di interesse;
- l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che l'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Ente;

ACQUISITO il C.I.G. 7502965A94;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 2018 e ss. mm. ii.;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in virtù del decreto del Sindaco n. 11 del 04 luglio 2014;

DATO ATTO che, sul presente provvedimento, si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

DI AFFIDARE, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e preceduta da avviso pubblico per manifestazioni di interesse, il servizio di trasporto scolastico (CPV 60130000-8) da prestarsi negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 secondo le indicazioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato sub a) e alla parte narrativa del presente provvedimento, ove trovano enunciazione anche gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DI APPROVARE allo scopo:

- il Capitolato speciale d'appalto allegato sub a) al presente provvedimento per divenirne parte integrante e costitutiva;
- lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse e lo schema di manifestazione di interesse allegati sub b) al presente provvedimento per divenirne parte integrante e costitutiva.

DI DISPORRE la pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.zimella.com nella sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Bandi di gara" nonché all'Albo Pretorio on-line di avviso pubblico per manifestazione di interesse, secondo lo schema allegato sub b).

DI STABILIRE che saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno fatto richiesta nei termini indicati nel suddetto avviso;

DI RISERVARSI la possibilità di sospendere, annullare o modificare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura negoziata per l'affidamento di cui trattasi, su insindacabile giudizio del Comune di Zimella e senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

DI DEMANDARE a successivo provvedimento l'approvazione dello schema di lettera di invito e degli schemi di offerta, contestualmente all'approvazione dell'elenco delle ditte da invitare.

DI DARE ATTO che la spesa troverà copertura al cap. 690.2 – cod. di bilancio 04.06-1.03.02.15.002 negli esercizi di relativa competenza del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

DI PRECISARE che l'impegno di spesa sarà assunto in sede di aggiudicazione definitiva efficace del contratto.

Li, 23-05-2018

Il Responsabile dell'Area
f. to dott. Marco Galantini

All. a)

**2018/2019
2019/2020**

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Capitolato speciale d'appalto



COMUNE DI ZIMELLA

AREA SEGRETERIA

Telefono 0442 490011 Interno 3

Mail: info@zimella.com

Pec: info@pec.comune.zimella.vr.it

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 – Durata dell'appalto**
- Art. 3 – Disciplina applicabile per l'affidamento del servizio**
- Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno**
- Art. 5 – Percorsi e orari di riferimento servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno**
- Art. 6 – Condizioni del servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno**
- Art. 7 – Modalità del servizio di trasporto per uscite didattiche**
- Art. 8 – Personale adibito ai servizi oggetto dell'appalto**
- Art. 9 – Obblighi della Ditta appaltatrice**
- Art. 10 – Oneri della Ditta appaltatrice**
- Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto**
- Art. 12 – Responsabilità**
- Art. 13 – Valore dell'appalto**
- Art. 14 – Corrispettivo del contratto**
- Art. 15 – Varianti**
- Art. 16 – Garanzie**
- Art. 17 – Verifiche**
- Art. 18 – Penali**
- Art. 19 – Clausola risolutiva espressa**
- Art. 20 – Recesso**
- Art. 21 – Esecuzione in danno**
- Art. 22 – Divieto di tacito rinnovo**
- Art. 23 – Trattamento di dati personali**
- Art. 24 – Spese contrattuali e foro competente**



Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto è costituito dai seguenti servizi da prestare negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 con le modalità stabilite nel presente Capitolato:
 - trasporto scolastico casa/scuola e ritorno, ove istituito, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado ubicate nel Comune di Zimella e ivi residenti e, compatibilmente con gli orari scolastici, anche per gli alunni residenti in Comuni limitrofi, comprensivo del servizio di accompagnamento sulla corsa di ritorno dalla Scuola dell'infanzia in Zimella;
 - trasporto per uscite didattiche degli alunni frequentanti le predette scuole.

Art. 2 – Durata dell'appalto

1. L'appalto in oggetto avrà durata per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 con decorrenza dal primo giorno di scuola dell'anno scolastico 2018/2019; sarà cura dell'Amministrazione comunale, sulla base del calendario delle lezioni comunicato dal competente Istituto comprensivo, informare la Ditta appaltatrice dell'effettiva data di inizio e fine servizio per ciascun anno scolastico.
2. Il Comune di Zimella si riserva la facoltà di avviare il servizio in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente onere dell'aggiudicatario di iniziare l'esecuzione.
3. Il Comune di Zimella si riserva, altresì, di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione, adeguando l'importo contrattuale all'effettiva durata della prestazione.

Art. 3 – Disciplina applicabile per l'affidamento del servizio

1. Il presente Capitolato speciale d'appalto ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta.
2. Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione la seguente normativa:
 - gli articoli contenuti nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
 - il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
 - le disposizioni contenute nel Codice Civile.
3. Per quanto riguarda, in particolare, il trasporto scolastico, si fa riferimento al D. M. 31 gennaio 1997 recante "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*" e alla Circolare del Ministero Trasporti e Navigazione 11 marzo 1997, n. 23 nonché alla specifica disciplina regionale di cui alla L. R. Veneto 14 settembre 1994, n. 46 e alla L. R. Veneto 3 aprile 2009, n. 11 e ss. mm. ii. .

Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno

1. Il servizio è svolto dalla Ditta appaltatrice con personale e autoveicoli propri, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
2. La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, compresi i provvedimenti che dovessero essere eventualmente adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
3. La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio conformemente al presente Capitolato, con regolarità in tutti i giorni previsti dal calendario scolastico, nel rispetto degli orari richiesti e sui percorsi e con le fermate previste dal competente ufficio comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle iscrizioni pervenute.



4. Per lo svolgimento del servizio la Ditta dovrà impiegare n. 2 (due) mezzi in regola con quanto disposto dal D. M. 31 gennaio 1997 “*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*” ed alla successiva Circolare n. 23 del 01.03.1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D. M. 18 aprile 1977, come modificati e integrati con successivi D. M. 13.01.2004 e D. M. 01.04.2010 nonché, in generale, a tutte le normative in materia di trasporto scolastico.

In particolare detti mezzi dovranno:

- essere idonei al trasporto degli alunni oltre che della scuola dell'obbligo anche della scuola dell'infanzia;
- avere anno di prima immatricolazione non antecedente il 2009;
- avere una capienza minima di 43 (quarantatre) posti oltre conducente e almeno un accompagnatore;
- avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza m. 9 (nove) e larghezza m. 2,5 (due virgola cinque);
- essere dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli;
- avere sul parabrezza un cartello con la scritta “Comune di Zimella – Servizio di Trasporto scolastico” e il numero del percorso al quale vengono adibiti.

Per l'effettuazione del trasporto scolastico, i predetti automezzi dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “*Nuovo Codice della strada*” e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Pena la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione contrattuale, la Ditta appaltatrice si obbliga ad avere la proprietà o la piena disponibilità giuridica di detti mezzi almeno venti giorni, naturali, successivi e continui prima della data di inizio del servizio, senza computare a tal fine il giorno di inizio del servizio, e per tutta la durata dell'appalto, trasmettendone al competente ufficio comunale i relativi libretti di circolazione e le successive loro variazioni/aggiornamenti.

5. La Ditta appaltatrice ha, altresì, l'obbligo di:
- assicurare la costante efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
 - rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato;
 - non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi;
 - garantire la sostituzione dei mezzi che non rispondessero più a requisiti di funzionalità, fruibilità e/o decoro.
6. La Ditta dovrà, inoltre, assicurare la disponibilità di idonei mezzi di scorta in numero sufficiente per poter effettuare le necessarie sostituzioni temporanee in caso di guasti o avarie dei mezzi principali.

Resta inteso che detti mezzi di scorta dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico.

Per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni per anno scolastico, pena la risoluzione del contratto, potranno essere impiegati anche automezzi con anno di prima immatricolazione antecedente al 2009.

Dei casi di sostituzione previsti al presente comma, la Ditta dovrà dare tempestiva comunicazione per iscritto al Comune, trasmettendo contestualmente i libretti di circolazione dei nuovi mezzi utilizzati e copia delle relative polizze assicurative quietanzate.

7. Il servizio di accompagnamento per gli alunni delle scuole dell'infanzia è obbligatorio nella misura di un accompagnatore per ogni mezzo utilizzato.

Tale servizio, sulle corse di andata, è garantito da personale messo a disposizione dal Comune di Zimella; sulla corsa di ritorno dalla Scuola dell'infanzia di Zimella il servizio è a carico della Ditta appaltatrice con personale proprio, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti, nessuno escluso.



Art. 5 – Percorsi e orari di riferimento servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno

1. Le istituzioni scolastiche interessate dal servizio sono le seguenti:

- Scuola statale dell'infanzia in Bonaldo di Zimella: SOLO ANDATA;
- Scuola statale dell'infanzia in Zimella: ANDATA E RITORNO;
- Scuola statale primaria in Bonaldo di Zimella: ANDATA E RITORNO;
- Scuola statale primaria in S. Stefano di Zimella: ANDATA E RITORNO;
- Scuola statale primaria in Zimella: ANDATA E RITORNO;
- Scuola statale secondaria di primo grado in S. Stefano di Zimella: ANDATA E RITORNO.

2. I percorsi degli scuolabus dovranno essere effettuati in modo tale da rispettare gli orari giornalieri concordati dal Comune di Zimella con i competenti organismi scolastici.

3. Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico il competente ufficio comunale elaborerà, sulla base delle iscrizioni pervenute, il "Piano di trasporto" comprendente i singoli percorsi degli scuolabus con l'indicazione delle fermate e il nominativo degli utenti.

La percorrenza dei due scuolabus viene stimata per il servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno in complessivi 145 (centoquarantacinque) km/giorno, ovvero in complessivi 29.000 (ventinovemila) km per anno scolastico, attesa una frequenza di 200 (duecento) giorni.

Si precisa che:

- per il servizio da casa a scuola, si intende, per ciascuna corsa, "partenza" la prima fermata del percorso individuato nel Piano di trasporto e "conclusione" l'ultimo plesso scolastico da servire nel percorso individuato nel Piano di trasporto;
- per il servizio da scuola a casa, si intende, per ciascuna corsa, "partenza" il primo plesso scolastico da servire nel percorso individuato nel Piano di trasporto e "conclusione" l'ultima fermata da servire nel percorso individuato nel Piano di trasporto;

La Ditta si obbliga a garantire il servizio anche per gli utenti che lo abbiano richiesto successivamente all'inizio dell'anno scolastico, fatto salvo che la capienza legale dei mezzi lo consenta, con le precisazioni di cui al successivo art. 15.

4. Gli orari del "Piano di trasporto" potranno, comunque, essere soggetti a variazioni, anche temporanee, in funzione di eventuali diverse articolazioni dell'attività didattica, che saranno tempestivamente comunicate alla Ditta appaltatrice da parte del competente ufficio comunale, al fine di adeguarvi il servizio.

5. A titolo meramente indicativo, si indicano gli orari di inizio (E) e termine (U) delle lezioni nei plessi scolastici, per i quali si effettua il trasporto scolastico:

- Scuola statale dell'infanzia in Bonaldo di Zimella:
dal lunedì al venerdì: E: 08.00;
- Scuola statale dell'infanzia in Zimella:
dal lunedì al venerdì: E: 08.00 - U: 16.30;
- Scuola statale primaria in Bonaldo di Zimella:
dal lunedì al venerdì: E: 08.05 - U: 13.20 - U: 16.00 (per gli alunni del doposcuola);
- Scuola statale primaria in S. Stefano di Zimella:
dal lunedì al sabato: E: 08.00 - U: 12.30;
- Scuola statale primaria in Zimella:
dal lunedì al sabato: E: 08.15 - U: 12.45;
- Scuola statale secondaria di primo grado in Santo Stefano di Zimella:
dal lunedì al sabato: E: 08.00 - U: 13.00.

6. A titolo meramente indicativo e non vincolante, si indicano, altresì, gli orari di percorrenza stimati sulla base dell'organizzazione dei trasporti nei precedenti anni scolastici e, in quanto tali, suscettibili di variazioni in ragione delle iscrizioni effettive al servizio:



Percorso n. 1							
Giorno	n. corse	1° corsa		2° corsa		3° corsa	
Lunedì	3	07:00	08.30	12:45	13:45	16:00	17:00
Martedì	3	07:00	08.30	12:45	13:45	16:00	17:00
Mercoledì	3	07:00	08.30	12:45	13:45	16:00	17:00
Giovedì	3	07:00	08.30	12:45	13:45	16:00	17:00
Venerdì	3	07:00	08.30	12:45	13:45	16:00	17:00
Sabato	2	07.00	08.30	12:45	13:45	=	=

Percorso n. 2					
Giorno	n. corse	1° corsa		2° corsa	
Lunedì	2	07:00	08.15	12:30	13:30
Martedì	2	07:00	08.15	12:30	13:30
Mercoledì	2	07:00	08.15	12:30	13:30
Giovedì	2	07:00	08.15	12:30	13:30
Venerdì	2	07:00	08.15	12:30	13:30
Sabato	2	07.00	08.15	12:30	13:30

Art. 6 – Condizioni del servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno

1. Il Comune di Zimella ha adottato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 giugno 2011, il Regolamento del servizio di trasporto scolastico, come modificato con deliberazione n. 2 del 29 febbraio 2016, che la Ditta appaltatrice del servizio dovrà ben conoscere e dovrà altresì osservare nell'espletamento del servizio.
2. Il servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e ss. mm. ii., non potrà, per nessuna ragione, essere sospeso o abbandonato e dovrà essere effettuato in ogni giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.
Tuttavia, nel caso di comprovata assoluta impossibilità di effettuare o completare il servizio, un incaricato della Ditta, nel più breve tempo possibile, transiterà lungo il percorso per avvisare l'utenza in modo che non restino lungo la strada utenti senza alcuna informazione al riguardo; contestualmente ne dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune.
3. All'andata, il personale preposto alla guida dei mezzi, una volta giunto al plesso della scuola primaria o della scuola secondaria di destinazione, si accerterà che tutti gli alunni trasportati accedano al plesso; per gli alunni della scuola dell'infanzia provvederanno gli accompagnatori incaricati dal Comune.
Al ritorno, fatta eccezione per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria autorizzati all'utilizzo in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art.19 bis del D. L n. 148/2017 convertito in L. n. 172/2017, è necessaria la presenza dei genitori, o di persona da questi delegata, al momento della discesa e per il rientro a casa.
In caso di assenza del genitore o del delegato, l'alunno rimarrà sul mezzo per essere accompagnato presso la Sede Comunale, qualora vi sia presente qualcuno dell'ufficio preposto in grado di accoglierlo, ovvero presso la più vicina Stazione dei Carabinieri.
4. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di segnalare tempestivamente per iscritto al Comune di Zimella tutto ciò che può impedire il regolare svolgimento del servizio, ivi compreso ogni comportamento dell'utenza che sia di pregiudizio al corretto espletamento del servizio. E' compito del Comune di Zimella, ai sensi di quanto previsto dal regolamento all'uopo adottato, provvedere ad assumere idonei provvedimenti.



Art. 7 – Modalità del servizio di trasporto per uscite didattiche

1. La Ditta appaltatrice è tenuta a svolgere servizi di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado ubicate nel Comune di Zimella, per uscite didattiche all'interno o all'esterno del territorio comunale in orario scolastico, compatibilmente con il servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno e con i medesimi automezzi utilizzati per quest'ultimo, per una percorrenza stimabile in 1.000 (mille) km per anno scolastico.
2. La Ditta appaltatrice dovrà garantire il trasporto fino a 85 (ottantacinque) partecipanti in ciascuna uscita didattica; non saranno richiesti dal Comune più di un trasporto contemporaneamente, fatta salva la disponibilità della Ditta ad effettuarli, nel caso se ne manifestasse l'esigenza.
3. Si precisa che, per le uscite didattiche, la percorrenza non comprende i tragitti per lo spostamento del mezzo per raggiungere e lasciare il plesso scolastico prima e dopo il servizio; sarà conteggiato esclusivamente il percorso dalla scuola al luogo di destinazione e viceversa, come risultante secondo l'opzione "più rapido" dell'itinerario ViaMichelin.
4. Il servizio sarà svolto dalla Ditta appaltatrice con personale e autoveicoli propri, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
5. I trasporti per uscite didattiche dovranno essere richiesti dal Comune di Zimella con un preavviso, di norma, non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Art. 8 – Personale adibito ai servizi oggetto dell'appalto

1. Il personale preposto alla guida dei mezzi dovrà essere in possesso di idonea patente di guida, del CQC (certificato di qualificazione del conducente) e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, anche le seguenti prescrizioni:
 - garantire massima serietà, diligenza, correttezza e riservatezza nello svolgimento delle proprie mansioni e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'utenza;
 - osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;
 - non far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso e/o non autorizzate;
 - non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza.
2. Il personale preposto al servizio di accompagnamento sulla corsa di ritorno dalla Scuola dell'infanzia in Zimella, al fine di garantire che il trasporto avvenga in condizioni di massima sicurezza, faciliterà la salita e la discesa bambini, provvederà a trovare loro adeguata collocazione sul mezzo e alla sorveglianza durante il tragitto, intervenendo per contenere eventuali comportamenti scorretti e/o pericolosi.

Nel servizio di accompagnamento dovrà essere impiegato personale ulteriore e diverso rispetto a quello preposto alla guida del mezzo.

Il personale incaricato del presente servizio, pur non necessitando di requisiti e/o abilitazioni particolari, dovrà essere incline a trattare con i bambini, dovendo porsi nei loro confronti con assoluta tranquillità, pazienza e disponibilità al dialogo.
3. Il Comune di Zimella non è in alcun modo parte di qualsivoglia rapporto di lavoro con il personale esercente le prestazioni contrattuali, per il quale è responsabile la Ditta appaltatrice, che dovrà sopportare anche tutti gli oneri per la sicurezza all'uopo necessari. Il Comune di Zimella, pertanto, è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.
4. La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari sul personale in materia di trattamento giuridico ed economico previsti dai relativi contratti di lavoro e accordi integrativi locali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di protezione assicurativa ed assistenziale, comprese quelle che verranno emanate nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto.
5. In particolare, la Ditta deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dovrà adibire al servizio solo il personale che risulti idoneo alla mansione specifica a seguito dei periodici accertamenti sanitari di legge.



6. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Comune di Zimella, prima dell'inizio del servizio e di ogni variazione successiva, i nominativi e un recapito telefonico degli autisti addetti al trasporto e del personale preposto al servizio di accompagnamento e si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero un contegno dignitoso o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e/o riprovevole nei confronti della particolare categoria di utenti.
7. È fatto obbligo, altresì, di acquisire per i soggetti impiegati nella guida degli scuolabus e nel servizio di accompagnamento, il certificato di cui all'art. 25 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al fine di verificare l'esistenza di eventuali condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero irrogazione di sanzioni interiettive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori.
8. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 9 – Obblighi della Ditta appaltatrice

1. La Ditta appaltatrice è tenuta a procurarsi ogni licenza, permesso ed autorizzazione necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato.
2. La Ditta appaltatrice dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Zimella, con particolare riferimento agli artt. 3 e 5, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e che la predetta Ditta dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione del contratto, secondo le modalità previste nel medesimo.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, la Ditta appaltatrice assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata. L'inadempienza di tali obblighi comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 10 – Oneri della Ditta appaltatrice

1. Sono a carico della Ditta appaltatrice i seguenti oneri per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato:
 - spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro e oneri corrispondenti;
 - spese per i consumi di esercizio (carburanti, lubrificanti, etc), di manutenzione ordinaria e straordinaria e di deposito relative a tutti i mezzi impiegati;
 - spese per qualsiasi imposta e tassa;
 - danni a terzi o al Comune causati dal personale o dai mezzi della Ditta appaltatrice;
 - spese di spostamento dei mezzi dal deposito al luogo di partenza del servizio e dal luogo di conclusione del servizio al deposito;
 - oneri non elencati, ma necessari, per la regolare e completa attuazione dei servizi.

Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto

1. La cessione del contratto è vietata, pena la risoluzione del contratto e l'applicazione delle penali previste, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che il Comune di Zimella venisse a subire. Il subappalto è ammesso con le modalità e i limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



Art. 12 – Responsabilità

1. Il servizio si intende esercitato a rischio e pericolo dell'impresa appaltatrice. La stessa si impegna a far fronte a qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni, esonerando il Comune di Zimella da ogni responsabilità penale, civile e amministrativa, purché non imputabili o derivanti da inadempienza da parte del medesimo.
2. Per ogni automezzo adibito al servizio di trasporto scolastico la Ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. con massimale per sinistro non inferiore a 12.000.000,00 (dicesi dodicimilioni virgola zero centesimi) di euro, di cui 10.000.000,00 (dicesi dieci milioni virgola zero centesimi) per danni a persone e 2.000.000,00 (dicesi duemilioni virgola zero centesimi) per danni a cose.

La ditta appaltatrice dovrà munirsi a proprie spese di apposita polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura degli eventuali danni relativi ai rischi inerenti il servizio affidato non coperti dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli scuolabus, con massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 (dicesi duemilioni virgola zero centesimi).

Dette polizze debitamente quietanzate dovranno essere presentate al Comune di Zimella prima della stipulazione del contratto e, comunque, prima dell'avvio del servizio.

Per le responsabilità dell'affidatario si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune di Zimella.

La stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

Art. 13 – Valore dell'appalto

1. Ai fini della determinazione del valore del contratto da porre a base d'asta, il costo del singolo chilometro è fissato in € 2,50 (dicesi euro due virgola cinquanta centesimi) oltre IVA nella misura di legge.

L'importo a base d'asta è quindi stabilito in complessivi € 150.000,00 (dicesi euro centocinquantamila virgola zero centesimi), comprensivo del costo della sicurezza del lavoro di cui all'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre IVA nella misura di legge, calcolato quale somma dei seguenti prodotti:

- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CASA/SCUOLA E RITORNO
[(145 km/giorno x 200 giorni) x 2,50 €/km] x 2 anni scolastici = 145.000,00 €
- SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE
[(1.000 km x 2,50 €/km) x 2 anni scolastici = 5.000,00 €

2. Non sono previsti costi per la sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non sussistendo gli obblighi di redazione del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3, del citato Decreto.

Art. 14 – Corrispettivo del contratto

1. Il corrispettivo del contratto sarà calcolato sulla base del "costo chilometro" offerto dalla Ditta in sede di gara, che resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.
2. Il corrispettivo relativo al servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno sarà determinato applicando il "costo chilometro" alla percorrenza giornaliera stimata dalla stazione appaltante, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15 del presente Capitolato; l'importo per ciascun anno scolastico sarà diviso in 10 (dieci) rate mensili uguali e posticipate e sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo dell'Ente, previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva.



3. Ancorché remunerato all'interno del corrispettivo contrattuale di cui ai commi precedenti, il corrispettivo per il servizio di accompagnamento sulla corsa di ritorno dalla Scuola dell'infanzia in Zimella viene quantificato in € 2.000,00 (dicesi euro duemila virgola zero centesimi) , oltre I.V.A. di legge, per ciascun anno scolastico; qualora, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il servizio di trasporto di ritorno dalla Scuola dell'infanzia in Zimella non venisse attuato per mancanza di adesioni, il corrispettivo contrattuale per il relativo anno scolastico sarà diminuito di tale importo.
4. Il corrispettivo relativo al servizio di trasporto per uscite didattiche sarà determinato applicando il "costo chilometro" alla percorrenza effettiva, determinata secondo le modalità stabilite all'art. 7 del presente Capitolato; l'importo sarà liquidato su base mensile secondo l'effettivo svolgimento del servizio e sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo dell'Ente, previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva.

Art. 15 – Varianti

1. Non sono ammesse varianti se non espressamente approvate dal responsabile del servizio competente.
2. La percorrenza giornaliera degli scuolabus per il servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno, è stimata dalla stazione appaltante all'art. 5 del presente Capitolato.
Entro il 31 ottobre di ogni anno è prevista la verifica della percorrenza giornaliera degli scuolabus adibiti al servizio, la cui risultanza resterà vincolante fra le parti per tutto l'anno scolastico.
Qualora dalla verifica della percorrenza risultasse uno scostamento dei chilometri giornalieri accertati rispetto a quelli stimati:
 - nel limite del 10% in eccesso o difetto, l'appaltatore è tenuto ad assoggettarsi senza aumenti del corrispettivo;
 - oltre la percentuale stabilita al punto precedente, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni, alle stesse condizioni economiche previste dal contratto originario ed il corrispettivo per l'anno scolastico corrente verrà rideterminato e liquidato con le modalità di cui al precedente art. 14.
3. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'appaltatore.

Art. 16 – Garanzie

1. All'atto della stipula del contratto, la Ditta appaltatrice dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti. Tale cauzione sarà trattenuta fino all'ultimazione del servizio e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eccezione e definita qualsiasi controversia.
2. Qualora il prestatore del servizio dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 17 – Verifiche

1. Il Comune di Zimella si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità dei trasporti, per accertare che il servizio sia conforme all'affidamento; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste al successivo art. 18.



Ai fini del presente articolo, la Ditta appaltatrice consente l'accesso del personale comunale del competente ufficio sui veicoli usati per il servizio, anche durante l'effettuazione dei percorsi.

Art. 18 – Penali

1. Salva la risoluzione del contratto nei casi previsti del presente Capitolato speciale d'appalto, sono stabilite le seguenti penalità, previa verifica del competente ufficio comunale:
 - *mancata effettuazione del servizio per un giorno:*
penale pari a € 500,00= (dicesi euro cinquecento virgola zero centesimi), fatto salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause accertabili di forza maggiore;
 - *mancata effettuazione di una corsa, anche parzialmente:*
penale pari a € 300,00= (dicesi euro trecento virgola zero centesimi) per ciascuna corsa, fatto salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause accertabili di forza maggiore;
 - *mancata effettuazione del servizio di trasporto per uscite didattiche:*
penale pari a € 200,00= (dicesi euro duecento virgola zero centesimi), fatto salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause accertabili di forza maggiore;
 - *utilizzo di mezzi non in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico:*
penale pari a € 1.000,00= (dicesi euro mille virgola zero centesimi) per ciascun mezzo e contestuale risoluzione del contratto;
 - *trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia senza accompagnatore:*
penale pari a € 500,00= (dicesi euro cinquecento virgola zero centesimi) e contestuale risoluzione del contratto;
 - *comportamento scorretto nei confronti dell'utenza, che sia accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio:*
penale pari a € 150,00= (dicesi euro centocinquanta virgola zero centesimi), per ogni singolo evento; il Comune di Zimella si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale incaricato del servizio, nel caso di perdurare del comportamento sconveniente;
 - *guida pericolosa o violazioni al Codice della Strada rilevate dalle competenti autorità:*
penale pari a € 500,00= (dicesi euro cinquecento virgola zero centesimi); il Comune di Zimella si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale incaricato del servizio, nel caso di violazioni gravi o ripetute;
 - *scarsa o mancata pulizia dei mezzi:*
penale pari a € 100,00 (dicesi euro cento virgola zero centesimi) per ciascun mezzo e ciascun episodio.
2. L'impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla contestazione. L'ammontare della penale sarà trattenuta direttamente sul primo rateo del compenso senz'altra formalità.
3. E' fatto comunque salvo il diritto del Comune di Zimella di richiedere, anche giudizialmente, alla Ditta appaltatrice il rimborso del danno subito per effetto delle inadempienze o delle maggiori spese sostenute per garantire il corretto e puntuale svolgimento del servizio.

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune di Zimella si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare pretese e con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta appaltatrice e salva l'applicazione delle penali prescritte nonché di ogni ulteriore responsabilità civile o penale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - perdita o mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
 - qualora la Ditta appaltatrice non abbia la proprietà o la piena disponibilità giuridica dei mezzi previsti nel presente Capitolato almeno venti giorni, naturali, successivi e continui prima della



data di inizio del servizio, senza computare a tal fine il giorno di inizio del servizio, e per tutta la durata dell'appalto;

- utilizzo di mezzi non in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico;
- utilizzo di mezzi di trasporto con anno di prima immatricolazione antecedente il 2009 per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) in ciascun anno scolastico; ciò al fine di non alterare le condizioni di aggiudicazione dell'appalto;
- mancato svolgimento del servizio per almeno due giorni consecutivi, fatte salve cause di forza maggiore;
- mancata effettuazione di una corsa, anche parzialmente, per un numero di volte superiore a tre in ciascun anno scolastico, fatte salve cause di forza maggiore;
- abbandono del servizio arbitrario o comunque non giustificato;
- trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia senza accompagnatore;
- cessione del servizio;
- cumulo da parte della Ditta appaltatrice di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- fallimento della Ditta appaltatrice o soggezione della stessa ad altre procedure concorsuali e parafallimentari;
- comunicazione alla Stazione appaltante, da parte della Prefettura, delle informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii.;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.;
- violazione degli obblighi di condotta di cui al precedente art. 9.
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune di Zimella avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno e fatta salva la facoltà di compensare l'eventuale credito della Ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Art. 20 – Recesso

1. Il Comune di Zimella si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, in ragione della mancanza di interesse del committente anche per variazioni di assetti organizzativi del servizio o della Stazione appaltante, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre a un ventesimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Null'altro sarà riconosciuto alla Ditta appaltatrice, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, il Comune di Zimella ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 21 – Esecuzione in danno

1. Indipendentemente da quanto previsto agli articoli precedenti, qualora la Ditta appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dal contratto, il Comune di Zimella avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso.



Per l'esecuzione di tali prestazioni, il Comune di Zimella potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati al Comune e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 22 – Divieto di tacito rinnovo

1. Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo e, alla scadenza, si intende risolto di diritto, senza bisogno di disdetta alcuna. Il Comune di Zimella si riserva comunque la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni in essere alla scadenza, per un breve periodo sino a conclusione dell'esperimento di una nuova gara per l'aggiudicazione del servizio, a garanzia della continuità del servizio stesso che per sua natura e per tipologia di utenza non può tollerare interruzioni.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. La Ditta appaltatrice è tenuta a trattare i dati degli utenti secondo quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della riservatezza ed esclusivamente per le operazioni strettamente necessarie all'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 24 – Spese contrattuali e foro competente

1. Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula ed alla registrazione del contratto di appalto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice.
2. Il Foro esclusivamente competente per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione di quanto previsto dal contratto è quello di Verona.



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

all. b)

Prot. n.

Zimella,

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 - C.I.G. : 7502965A94.

Il Comune di Zimella intende acquisire manifestazioni di interesse a presentare offerta da parte degli operatori economici abilitati nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il bando "SERVIZI" e l'iniziativa "SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2018 e 2019/2020 in esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria n. ... del

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Zimella, Piazza Marconi, n. 5 – 37040 Santo Stefano di Zimella (Verona), n. tel.: 0442 490011, n. fax: 0442 490144, indirizzo di posta elettronica: info@zimella.com, indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.comune.zimella.vr.it.
Responsabile unico del procedimento: dr. Marco Galantini, Responsabile dell'Area Segreteria del Comune di Zimella.

LUOGO, DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE PRINCIPALI, IMPORTO A BASE D'ASTA, MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

Luogo principale di esecuzione: Comune di Zimella (NUTS ITH31);

Descrizione: servizio di trasporto scolastico (CPV 60130000-8), come disciplinato nel Capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria n. ... del

L'appalto non è suddiviso in lotti poiché presenta caratteristiche di unitarietà tali da costituire un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da acquisire.

La cessione del contratto è vietata; il subappalto è ammesso con le modalità e i limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Caratteristiche principali: l'oggetto dell'appalto è costituito dai seguenti servizi da prestare negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020:

- trasporto scolastico casa/scuola e ritorno, ove istituito, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado ubicate nel Comune di Zimella e ivi residenti e, compatibilmente con gli orari scolastici, anche per gli alunni residenti in Comuni limitrofi, comprensivo del servizio di accompagnamento sulla corsa di ritorno dalla Scuola dell'infanzia in Zimella;
- trasporto per uscite didattiche degli alunni frequentanti le predette scuole.

Per l'esecuzione dell'appalto da Ditta dovrà impiegare n. 2 (due) mezzi in regola con quanto disposto dal D. M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed alla successiva Circolare n. 23 del 01.03.1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D. M. 18 aprile 1977, come modificati e integrati con successivi D. M. 13.01.2004 e D. M. 01.04.2010 nonché, in generale, a tutte le normative in materia di trasporto scolastico.



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

In particolare detti mezzi dovranno:

- essere idonei al trasporto degli alunni oltre che della scuola dell'obbligo anche della scuola dell'infanzia;
- avere anno di prima immatricolazione non antecedente il 2009;
- avere una capienza minima di 43 (quarantatre) posti oltre conducente e almeno un accompagnatore;
- avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza m. 9 (nove) e larghezza m. 2,5 (due virgola cinque);
- essere dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli;
- avere sul parabrezza un cartello con la scritta "Comune di Zimella – Servizio di Trasporto scolastico" e il numero del percorso al quale vengono adibiti.

Importo a base d'asta: è stimato in € 150.000,00= (dicesi euro centocinquantamila virgola zero centesimi), oltre I.V.A. di legge. Non sono previsti costi per la sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non sussistendo gli obblighi di redazione del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3, del citato Decreto.

Modalità di pagamento: come disciplinate all'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria n. ... del

DURATA DELL'APPALTO: l'appalto avrà durata per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 con decorrenza dal primo giorno di scuola dell'anno scolastico 2018/2019; sarà cura dell'Amministrazione comunale, sulla base del calendario delle lezioni comunicato dal competente Istituto comprensivo, informare la Ditta appaltatrice dell'effettiva data di inizio e fine servizio per ciascun anno scolastico.

Il Comune di Zimella si riserva la facoltà di avviare il servizio in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente onere dell'aggiudicatario di iniziare l'esecuzione.

Il Comune di Zimella si riserva, altresì, di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione, adeguando l'importo contrattuale all'effettiva durata della prestazione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 **abilitati, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il bando "SERVIZI" e l'iniziativa "SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE"** (l'abilitazione e l'operatività sul MePA dovranno essere mantenute per l'intera durata della procedura negoziata, pena l'esclusione dalla stessa) e in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. Per le società cooperative è richiesto altresì di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs. n. 220/2002. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016):

a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente l'oggetto del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente.

Per i soggetti appartenenti ad altri Stati della U.E. è richiesta la prova, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo art. 83, dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, nel settore di attività che consente l'assunzione dell'appalto;

b) iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) di cui al Regolamento C.E. n. 1071/2009 o equivalente titolo comunitario. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

c) autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente o concessione servizio di linea;

d) se cooperativa: iscrizione all'apposito albo delle cooperative;

e) se cooperativa sociale: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016):

a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi un fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo non inferiore a euro 150.000,00= (dicesi euro centocinquantamila virgola zero centesimi);

b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi un fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d'appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo non inferiore a euro 75.000,00= (dicesi euro settantacinquemila virgola zero centesimi).

Il fatturato minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016): aver gestito negli ultimi tre anni scolastici (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017), regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di trasporto scolastico, presso enti pubblici e/o privati, di importo pari o superiore a 75.000,00= euro, I.V.A. di legge esclusa, in ciascun anno scolastico.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: le manifestazioni di interesse, da redigersi conformemente al fac-simile allegato, dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno**, esclusivamente mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.comune.zimella.vr.it, riportando nell'oggetto "Manifestazione di interesse affidamento servizio trasporto scolastico".

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o, in mancanza, con firma autografa, allegando, in tal caso, anche copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Gli operatori economici dovranno indicare nella manifestazione di interesse il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte dell'Ente.

Il Comune non terrà conto delle manifestazioni di interesse che dovessero essere recapitate oltre il termine o con modalità diverse da quanto sopra indicato né risponderà di eventuali mancate consegne da parte del servizio di posta elettronica certificata.



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

E' fatto divieto ai soggetti interessati alla presente procedura di affidamento di parteciparvi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero anche in forma individuale qualora vi abbia partecipato in raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione.

Si precisa che per i servizi in oggetto non risulta possibile la suddivisione in prestazione principale e prestazioni secondarie ai fini della partecipazione di concorrenti temporaneamente raggruppati in "raggruppamento verticale".

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno fatto richiesta nei termini sopra specificati. Si darà corso alla procedura negoziata anche a fronte di una sola manifestazione di interesse.

ULTERIORI INFORMAZIONI: il presente avviso è finalizzato esclusivamente a favorire la consultazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, non costituisce invito ad offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico, ai sensi dell'art. 1989 c.c. e non vincola in alcun modo il Comune di Zimella, che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di sospendere, annullare o modificare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura negoziata per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: il trattamento dei dati inviati avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento di cui trattasi.

I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni, ovvero a concessionari di servizi per ragioni di istruttoria, di controllo e/o per verifiche successive.

Il titolare del trattamento è il Comune di Zimella; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Segreteria del Comune di Zimella.

L'interessato potrà esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso è pubblicato per quindici giorni consecutivi a decorrere dal, sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.zimella.com nella sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Bandi di gara" nonché all'Albo Pretorio on-line.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI: Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile unico del procedimento presso l'ufficio Segreteria nei giorni di: lunedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; martedì e mercoledì dalle 10,00 alle 12,00; giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00; venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Le risposte a eventuali quesiti saranno pubblicate sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.zimella.com, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Bandi di gara", all'interno dell'area riservata alla presente procedura.



Il Responsabile del Servizio
dr. Marco Galantini

AL COMUNE DI ZIMELLA
Piazza Marconi, 5
37040 SANTO STEFANO DI ZIMELLA (VR)
mezzo pec a: info@pec.comune.zimella.vr.it

Oggetto: manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata mediante RdO sul MePA per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 - C.I.G. : 7502965A94.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ c.a.p. _____ in via
_____ n. _____, in qualità di
_____ della Ditta _____,
con sede a _____ in via _____ n.
_____, cod. fisc. _____, p. i. _____, n.
tel. _____, n. fax _____, indirizzo pec _____

manifesta

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all'oggetto:

** come ditta singola;

** in associazione o consorzio con le seguenti ditte concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna ditta): _____
_____;

** come consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, che dichiara di concorrere per le seguenti consorziate _____
_____;

** come consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, che dichiara di concorrere per le seguenti consorziate: _____
_____;

** come operatore economico stabilito in altro Stato membro.

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:

- a. di aver preso visione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse indicata in oggetto – prot. n. del
- b. di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell'avviso pubblico;
- c. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata;
- d. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di sospendere, annullare o modificare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura negoziata per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

- e. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii., che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

Luogo e data _____

Timbro della Ditta e sottoscrizione del Legale Rappresentante

AVVERTENZE:

- 1) La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o, in mancanza, con firma autografa, allegando, in tal caso, anche copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di sottoscrizione con firma digitale: la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte, dovrà essere prodotta in formato .pdf, quindi firmata digitalmente e trasmessa per posta elettronica certificata.

In caso di sottoscrizione con firma autografa: sia la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante, che la copia di un valido documento di identità del sottoscrittore dovranno essere prodotti in formato .pdf e quindi trasmessi per posta elettronica certificata.

- 2) Nel caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di soggetti plurimi, la presente dichiarazione deve essere compilata da ciascun soggetto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva il 23-05-2018, è stata pubblicata sul Profilo del committente della Stazione appaltante e all'Albo Pretorio on-line il giorno 24-05-2018.

Il Responsabile dell'Area Segreteria
f. to dott. Marco Galantini